

TI_GERICHTE 12.2014.35 vom 5. November 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-11-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2014.35

FR: TI_GERICHTE 12.2014.35 du 5 novembre 2015

IT: TI_GERICHTE 12.2014.35 del 5 novembre 2015

Regeste

Contratto d'appalto – nuove prove – difetti: responsabilità del committente e mancata prova del minor valore – limiti del potere di rappresentanza dell'architetto incaricato della DL, procura esterna apparente e ratifica tacita delle opere supplementari da parte del committente

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

E. 2

Preliminarmente occorre esaminare se l'appellante possa pretendere in questa sede l'assunzione delle prove richieste, ossia la completazione della prova peritale mediante la posa al perito di una domanda di delucidazione alla risposta al quesito n. 2 di parte convenuta ("premettendo che l'esperto non abbia risposto alla seconda parte della domanda posta, specifichi dapprima se i vetri devono di principio avere le etichette alle quali fa riferimento e in seguito quale è la differenza qualitativa e di prezzo tra la tipologia di vetro prevista nel documento di ordinazione (doc. M) e quelli invece trovati nel garage") - quesito questo già formulato in precedenza con l'istanza 30 aprile 2013 di completazione e delucidazione della perizia e che a suo tempo non era stato ammesso dal Pretore (cfr. ordinanza 28 giugno 2013) - nonché l'assunzione di documenti (doc. 6-8) e della testimonianza di W_____ prove queste già oggetto della domanda di restituzione per intero che è stata poi respinta dal primo giudice (cfr. decreto 28 agosto 2012).

E. 2.1

Le parti possono chiedere all'autorità di appello di assumere nuove prove in due determinati casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti "nova"), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia "pseudo nova"; Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), p. 1393, ad art. 317 CPC); dall'altra, giusta l'art. 316 cpv. 3 CPC, è

pure data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Trezzini , op. cit., p. 1389 ad art. 316 CPC; Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 47 ad art. 316 e n. 32 ad art. 317; sentenze II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95, 12 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.127, 9 aprile 2015 inc. n. 12.2013.34, 17 agosto 2015 inc. n. 12.2015.48). In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere considerati rilevanti. L'apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6684; Vouilloz , La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in: AJP 2009 p. 832; Passadelis , Stämpfli Handkommentar ZPO, n. 8 ad art. 152; KuKo ZPO-Schmid, n. 14 ad art. 157; Hasenböhler in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, op.cit, n. 35 ad art. 152), permette al giudice di rifiutare l'assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere nell'arbitrio, i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; sentenze II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95, 12 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.127, 9 aprile 2015 inc. n. 12.2013.34, 17 agosto 20015 inc. n. 12.2015.48).

E. 2.2

In concreto è escluso che l'appellante possa pretendere in questa sede la completazione della perizia. Ritenuto che l'assunzione di quella prova era già stata postulata al Pretore, è innanzitutto evidente che la stessa non possa essere qui richiesta in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC, non trattandosi di un "novum" autentico, ossia di una prova venuta in essere solo dopo l'emanazione della decisione pretorile. L'appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha d'altro canto spiegato se ed eventualmente in quale misura quella prova potesse costituire un "pseudo novum" ammissibile sempre ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC, ossia se l'assunzione in prima sede di quella prova, preesistente, non gli sarebbe stata possibile facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete. Essa non si confronta, pur essendo tenuta a farlo (Reetz / Hilber, op. cit., n. 32 ad art. 317), con gli argomenti - esposti nell'ordinanza 28 giugno 2013 - che avevano indotto il giudice di prime cure a respingere quella prova (ossia con l'assunto secondo cui l'istanza di completazione e delucidazione del quesito peritale n. 2 non poteva essere ammessa siccome la convenuta aveva provveduto alla sostituzione dei serramenti forniti e posati dall'attrice prima che venisse allestita la perizia giudiziaria, impedendo così all'esperto di rispondere a diversi quesiti tra cui il quesito n. 2 di cui chiedeva ora la completazione o delucidazione) ed in particolare non ha illustrato per quali ragioni di fatto e di diritto quegli argomenti sarebbero errati o non condivisibili (art. 311 cpv. 1 CPC; sentenze II CCA 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96). Oltretutto, l'appellante non ha spiegato neppure in questa sede per quale motivo abbia provveduto a far sostituire tutti i serramenti forniti e posati dall'attrice prima dell'allestimento della perizia giudiziaria volta ad accertare appunto se le opere eseguite dall'attrice erano conformi alle regole dell'arte, svalutando così la portata probatoria della stessa perizia, prova tra l'altro postulata anche dalla stessa convenuta in occasione dell'udienza preliminare (cfr. act. VII). Inoltre, nell'ambito del giudizio di apprezzamento anticipato della prova, si osserva che la stessa sarebbe stata verosimilmente irrilevante per l'esito della lite, ciò che nemmeno giustifica la sua eventuale assunzione da parte di questa Camera ai sensi dell'art. 316 cpv. 3 CPC, che oltretutto costituisce una semplice facoltà e non un obbligo: in effetti la domanda di completazione della perizia era chiaramente inutile,

in quanto il perito giudiziario aveva già spiegato, specialmente alle risposte ai quesiti di parte convenuta n. 1, 2 e 3, che non era più possibile stabilire la presenza di eventuali difetti nei serramenti forniti e posati dall'attrice, poiché gli stessi erano stati quasi interamente sostituiti (pag. 9 della perizia), che le caratteristiche tecniche relative all'isolamento acustico e termico indicate nel doc S si riferiscono solo al telaio dei serramenti e non ai vetri, rispettivamente che il valore isolante (U_g) dei vetri trovati in garage non poteva essere definito con precisione perché gli stessi non avevano più le etichette, ma che era comunque ipotizzabile un valore pari o superiore ($1.1.- 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$) a quello dei vetri indicati nel documento di ordinazione di cui al doc. M (perizia pag. 9 in alto), fatto quest'ultimo che la nuova domanda, così come formulata, non era idonea a rimettere in discussione.

E. 2.3

Anche la richiesta di assumere in questa sede le prove già postulate innanzi al Pretore con istanza di restituzione in intero (ossia la produzione dei doc. 6-8 ed la testimonianza di W _____), da questi poi respinta con decreto 20 agosto 2012 (cfr. consid. C), è infondata e deve pertanto essere respinta. Si osserva anzitutto che, come giustamente rilevato dal primo giudice, la convenuta non ha provato la tempestività e la mancanza di negligenza per non aver prodotto i mezzi di prova nei termini procedurali, ciò che escludeva quindi l'accoglimento di una domanda di restituzione in intero. In occasione della presentazione delle proprie domande peritali la convenuta aveva in effetti già affermato di aver provveduto alla sostituzione di tutti i serramenti forniti e posati a suo tempo dall'attrice (cfr. domande peritali di parte convenuta 7 maggio 2012, pag. 2 in mezzo) quindi avrebbe potuto scoprire i mezzi di prova richiesti ben prima dell'inoltro dell'istanza. Oltretutto, l'appellante nemmeno in questa sede spiega il motivo per cui ha prodotto tardivamente tali prove, limitandosi a ribadire che "solo il 13 giugno 2012 [...] ha saputo dell'esistenza della documentazione [...] ed è solo il 21 giugno 2012 l'ha poi ricevuta e ne ha potuto verificare il contenuto e la rilevanza per il giudizio" (appello, pag. 12). Se ciò non bastasse, si osserva che in ogni caso l'appellante nemmeno ha provato in questa sede la rilevanza di quelle prove. In effetti essa afferma che si tratta di "documenti probatori nuovi e rilevanti per il giudizio solo prendendone visione" (appello, pag. 12), senonché – come verrà illustrato in seguito – tali prove non sono determinanti per l'esito della causa.

E. 3

Sempre a titolo preliminare si impone di rilevare che nel caso di specie l'appello risulta in buona parte irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L'appellante non si confronta infatti criticamente con gran parte delle argomentazioni pretorili, riproponendo semplicemente la propria interpretazione dei fatti e limitandosi perlopiù a trascrivere, con qualche piccola modifica redazionale e brevi commenti relativi al giudizio pretorile, quanto già scritto nel suo memoriale conclusivo (ciò vale in particolare per i punti 10, 11 e 13 dell'appello che corrispondono rispettivamente ai punti 7.5, 7.6 e 7.3 delle conclusioni). Tale modo di procedere è inammissibile in questa sede, poiché l'atto d'appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto che l'appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit, 2^a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel- Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011

del 7 dicembre 2011 consid. 4; sentenze II CCA del 25 novembre 2014 inc. 12.2013.111, 14 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.131, 5 maggio 2015 inc. 12.2014.80), fermo restando inoltre che, secondo costante ed univoca giurisprudenza, la semplice trascrizione nell'appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una valida motivazione d'appello secondo l'art. 311 cpv. 1 CPC (Trezzini , op.cit., p. 1367 ad art. 311 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenze del Tribunale Federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2, 4A_252/2012 del 27 settembre 2012 consid. 9.2.1, 4D_103/2012 del 14 maggio 2013; sentenze II CCA del 6 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.191, 27 gennaio 2015 inc. n. 12.2013.152, 5 maggio 2015 inc. n. 12.2014.80). Ciò premesso si osserva che, nonostante le ampie citazioni tratte dall'allegato conclusionale rendono la quasi totalità dell'appello (in particolare da pag. 6 a 11 e da pag. 15 a 18 punti 10, 11 e 13) irricevibile poiché non conforme ai requisiti posti dall'art. 311 cpv. 1 CPC, lo stesso, come si esporrà nei considerandi successivi, è comunque infondato anche nel merito.

E. 4

3 Del tutto infondato è infine l'ulteriore assunto dell'appellante secondo cui il Pretore non avrebbe considerato altre prove, segnatamente il doc. P e il doc. V ultime 4 pagine, dalle quali, a suo dire, risulterebbe che l'aspetto dell'isolamento acustico dei vetri sia stato comunicato preliminarmente alla ditta appaltatrice. Anzitutto nell'e-mail del 23 ottobre 2009 (doc. P pag. 5) inviato dall'arch. L _____ all'attrice (e meglio a D _____), con copia per conoscenza alla convenuta, la direzione lavori riporta solo le lamentele (tra cui quella relativa all'isolamento acustico dei serramenti) sollevate dalla committente al termine dei lavori. Anche il contenuto dell'e-mail 9 ottobre 2009 inviato da R _____ alla convenuta (doc. V, ultime 4 pagine) è irrilevante ai fini del giudizio su tale aspetto e anzi smentisce la tesi dell'appellante. In tale scritto egli ha risposto infatti alle obiezioni sollevate dalla convenuta al momento dell'inoltro della liquidazione finale, ribadendo tra l'altro di aver fornito i vetri così come richiesto dal capitolato d'appalto. Tale scritto è quindi chiaramente posteriore alla posa dei serramenti. Al riguardo va evidenziato inoltre che, come indicato dal primo giudice, e non contestato dall'appellante, fra l'appaltatrice e la committente non vi mai stato alcun contatto diretto, la direzione lavori fungendo da tramite per quanto riguarda sia i desiderata della committenza sia i requisiti dei serramenti da fornire (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo e 7 in alto). In definitiva, alla luce delle emergenze di causa di cui sopra, le argomentazioni dell'appellante non possono essere condivise e su questo punto l'appello è quindi respinto.

E. 5

L'appellante contesta il Pretore laddove, dopo aver riconosciuto l'esistenza di alcuni difetti nei lavori eseguiti dall'attrice, le ha rimproverato di non aver dimostrato l'ammontare del minor valore dell'opera. A suo dire sarebbe invece il primo giudice che, respingendo in modo ingiusto i mezzi di prova offerti con l'istanza di completazione della perizia rispettivamente con la domanda di restituzione di intero, le avrebbe di fatto impedito di comprovare e supportare tali riscontri. Preliminarmente si osserva che la censura risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) già per il solo fatto che l'appellante si è limitata a ricopiare, con solo qualche modifica redazionale, quanto da lei scritto a suo tempo nell'allegato conclusivo (pag. 7 e segg. punto 7.6), senza confrontarsi con le considerazioni che avevano indotto il Pretore a negare la possibilità di far valere i diritti di garanzia secondo l'art. 368 CO. La stessa risulta in ogni caso manifestamente

infondata. Il Pretore, nel giudizio impugnato, ha respinto le contestazioni dell'appellante, rilevando che la perizia giudiziaria non aveva permesso di confermare se i difetti indicati nel referto peritale di parte convenuta (doc. 2) fossero da ricondurre all'operato dell'attrice, in quanto la convenuta aveva nel frattempo fatto sostituire tutti i serramenti a suo tempo forniti e posati dalla ditta appaltatrice (sentenza impugnata, pag. 8). Il primo giudice ha poi ritenuto che, anche volendo ammettere l'esistenza di un difetto nei citati serramenti, la committente non aveva in ogni caso dimostrato l'ammontare del minor valore dell'opera, mancando agli atti qualsiasi prova atta a comprovare i costi supportati per la sostituzione dei serramenti o l'eventuale minor valore delle opere eseguite (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante non si confronta con le conclusioni pretorili, limitandosi ad asserire di essere stata ingiustamente impedita dal produrre le prove a sostegno delle sue allegazioni, nel tentativo di ovviare al suo comportamento tenuto nell'ambito dell'assunzione della prova peritale. Giova ricordare infatti che in occasione dell'udienza preliminare del 18 ottobre 2010 (act. VII), la convenuta aveva chiesto di esperire una perizia giudiziaria sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla congruità dei materiali forniti, prova ammessa dal Pretore con ordinanza 18 ottobre 2012 (act. XXXIV), salvo poi inspiegabilmente far sostituire tutti i serramenti a suo tempo forniti e posati dall'attrice prima dell'allestimento della perizia. Quindi è la stessa convenuta che ha impedito di ottenere un referto peritale a sostegno delle sue allegazioni, segnatamente in merito all'esistenza e all'entità dei difetti. Nella fattispecie l'unico supporto probatorio consiste nei documenti agli atti e nelle testimonianze assunte; prove queste che però non permettono di dedurre né l'entità degli eventuali difetti imputabili all'attrice né di quantificare la riduzione della mercede in proporzione al minor valore dell'opera. Inoltre, contrariamente a quanto vuol fare intendere l'appellante, neppure le prove rifiutate dal Pretore (tra l'altro a ragione, cfr. sopra consid. 2.2 e 2.3) avrebbero permesso di dimostrare la necessità di un rifacimento totale di tutte le opere, rispettivamente di quantificare l'ammontare del minor valore dell'opera. Come già rilevato, l'appellante non indica peraltro neppure in questa sede per quale motivo ha fatto sostituire tutti i serramenti prima dell'allestimento della perizia giudiziaria e di conseguenza in quale modo il perito, e pertanto anche il Pretore, poteva stabilire se i difetti erano di una gravità tale da rendere inaccettabile o inservibile l'opera, rispettivamente quantificare l'ammontare della riduzione della mercede. Come accertato dal primo giudice, dalla perizia di parte allestita dall'ing. R_____ (doc. 2) - la quale di principio non ha forza probatoria anche se confermata dal perito medesimo assunto quale teste, ma che in assenza di una perizia giudiziaria può nondimeno essere valutata dal primo giudice in virtù dell'art. 90 CPC/TI e posta a fondamento del giudizio (Cocchi/trezzini, CPC-TI massimato e commentato, m. 22 e 24 ad art. 90) - emerge l'esistenza di un difetto di posa nei serramenti forniti dall'attrice, non confermabile però in sede di perizia giudiziaria poiché la convenuta aveva nel frattempo fatto sostituire tutti i serramenti posati. Nessuna testimonianza o documento agli atti, come accertato dallo stesso Pretore, si esprime però sulla gravità di tali mancanze esecutive, rispettivamente sulla necessità di un rifacimento totale delle opere, sui costi necessari per la loro sostituzione o su un'eventuale minor valore dell'opera. Nemmeno l'assunzione delle prove rifiutate (a ragione) dal Pretore e richieste nuovamente (in modo irritato) in appello - ossia la completazione della perizia giudiziaria, la produzione dei doc. 6-8 e l'audizione testimoniale di W_____ - avrebbero provato qualcosa in merito. Per quanto concerne la domanda di completazione della perizia si rinvia a quanto illustrato sopra (considerando 2.2). Gli altri mezzi di prova, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non avrebbero dimostrato l'ammontare del

minor valore dell'opera. Infatti, anche nell'ipotesi che la documentazione fotografica allestita dall'artigiano che ha sostituito i serramenti (doc. 8) e lo scambio di corrispondenza tra quest'ultimo e la convenuta (doc. 6 e 7) fosse stata assunta agli atti e che il teste W _____ avesse confermato il contenuto degli stessi, tali prove non avrebbero fornito quegli elementi tecnici necessari per consentire al Pretore di decidere in merito alla questione a sapere se i difetti erano di una gravità tale da rendere inaccettabile o inservibile l'opera rispettivamente di quantificare l'ammontare della riduzione della mercede, risultando quindi non determinanti per l'esito della lite. Nel caso di specie, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che la convenuta venendo meno al suo onere probatorio non ha dimostrato né i costi sopportati per la sostituzione dei serramenti né l'ammontare dell'eventuale minor valore, non può assolutamente essere considerato errato e deve pertanto essere confermato. Anche su questo punto l'appello è quindi respinto.

E. 6

Con riferimento ai ritardi nella fornitura dei serramenti e nell'esecuzione delle opere, l'appellante rimprovera anzitutto il Pretore per aver ritenuto che gli stessi non siano stati cagionati da inadempienze dell'attrice, sostenendo che agli atti vi sono delle prove da lui dimenticate che permettono di concludere esattamente il contrario (appello, pag. 13 e segg.).

E. 6.1

L'appellante rinvia, al riguardo, allo scambio di e-mail tra l'attrice e la direzione lavori (doc. R) - dal quale, a suo dire, emergerebbe come i lavori siano cominciati alla fine del mese di febbraio 2009, pertanto il mese che il contratto d'appalto indicava come data di consegna dell'opera - nonché al bollettino di ordinazione dei vetri (doc. M) che riporta la data del 5 marzo 2009. L'appellante sembra travisare la documentazione agli atti. Nell'e-mail 15 gennaio 2009 inviato da D _____ allo Studio _____ (doc. R, pag. 2), l'appaltatrice avvisava infatti la direzione lavori che non avrebbe potuto rispettare il termine di consegna e posa dei serramenti previsto a causa di ritardi di terzi sul cantiere, invitando tra l'altro quest'ultima ad avvisare la committente proprio per evitare incomprensioni future. Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante il fatto - per altro addotto per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede - che i vetri sono stati ordinati con notevole ritardo, visto che il relativo bollettino di ordinazione (doc. M) porta la data del 5 marzo 2009, non dimostra in alcun modo che i ritardi nella consegna delle opere siano stati causati da inadempienze dell'attrice, tanto più che nell'e-mail summenzionato viene espressamente indicato "notiamo che gli intonaci di fondo non sono ancora stati eseguiti [...]. Tale inconveniente non ci permette di poter rilevare le quote definitive per la fabbricazione dei serramenti, come pure l'ordinazione dei vetri e di conseguenza allunga il termine di fornitura". Temerario è inoltre l'assunto dell'appellante secondo cui lo scambio di e-mail di cui al doc. P dimostra come l'attrice abbia eseguito i lavori con notevole ritardo, visto che l'e-mail sono dei mesi di ottobre e novembre 2009 (appello, pag. 13 in fondo). Tali e-mail (come sarà spiegato nel successivo consid. 7) si riferiscono invero ai lavori supplementari eseguiti dall'attrice su richiesta della committente e quindi sono irrilevanti ai fini del giudizio sul tema dei ritardi nella consegna delle opere. Del tutto infondato è infine anche l'ulteriore assunto dell'appellante secondo cui l'attrice non ha ossequiato al suo onere probatorio volto a dimostrare che i ritardi di consegna non erano ad essa imputabili (appello, pag. 14 in alto). Come già rilevato sopra ed accertato dal Pretore, infatti, l'istruttoria ha dimostrato che l'attrice ha dovuto ritardare la

consegna e la posa dei serramenti a causa di ritardi sul cantiere provocati da altri artigiani (doc. R, pag. 2; teste arch. L. _____ verbale di udienza 22 febbraio 2011, pag. 6). Di conseguenza l'appello va respinto anche su questo punto.

E. 6.2

Sempre in merito ai ritardi l'appellante critica il Pretore per aver reputato che essa non poteva pretendere uno sconto maggiore rispetto a quello del 3% concesso dall'attrice in sede di liquidazione. A suo dire dall'interrogatorio formale di R. _____ risulterebbe che esisteva un accordo che prevedeva l'applicazione di uno sconto del 10% nel caso in cui i lavori non fossero stati conclusi entro il mese di febbraio del 2008 (recte 2009) e, di conseguenza, ritenuto che ciò non è avvenuto per fatti imputabili all'attrice il Pretore avrebbe dovuto applicare lo sconto del 10% e non unicamente quello del 3% (appello pag. 14 in mezzo). Per quanto concerne la mancata inadempienza dell'attrice per i ritardi nella consegna delle opere si rinvia a quanto illustrato al considerando precedente. Per il resto, il primo giudice ha spiegato che, anche nell'ipotesi in cui vi fossero stati dei ritardi imputabili all'attrice, dall'istruttoria non era emerso alcun riscontro a sostegno della tesi della convenuta secondo cui tali ritardi avrebbero dovuto comportare uno sconto del 10% anziché del 3% effettivamente concesso in sede di liquidazione (doc. F e L), e che tale sconto fosse un punto soggettivamente essenziale del contratto d'appalto (giudizio impugnato, pag. 10 in alto). L'appellante nemmeno si confronta con la motivazione pretorile, limitandosi come detto a sostenere che il contratto prevedeva uno sconto del 10% nel caso in cui, come è avvenuto in concreto, le opere non fossero terminate entro i termini stabiliti, sicché al riguardo il gravame è finanche irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Vero è che in calce al contratto d'appalto era stata inserita a mano dallo Studio _____ una clausola che prevedeva " se non finisce il lavori per la fine di febbraio 2009 10% di sconto "(doc. D, pag. 11). Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, in merito allo sconto in questione R. _____ ha affermato: " potrebbe anche corrispondere, però loro avrebbero dovuto metterci nelle condizioni di poter rispettare il termine. Noi abbiamo delle mail scritte alla _____ lamentandoci che non potevamo rispettare questo termine, perché l'avanzamento del cantiere non ci permetteva di montare le finestre " (verbale d'interrogatorio formale 19 giugno 2012, risposta n. 4 pag. 5). Circostanza quest'ultima che come rilevato sopra è stata confermata dalla stessa direzione lavori (cfr. teste arch. L. _____ verbale di udienza 22 febbraio 2011, pag. 6). Per tacere del fatto che è la stessa appellante ad ammettere che il contratto d'appalto di cui al doc. D non è mai stato sottoscritto dalle parti (appello, pag. 4, punto 3). Quindi essa è malvenuta a voler poi invocare la clausola in esso contenuta. Va sottolineato inoltre che, come indicato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 10), la convenuta non è stata in grado, neppure in questa sede, di dimostrare l'eventuale entità dei danni che essa avrebbe patito dagli asseriti ritardi nella consegna delle opere, ciò che comporterebbe in ogni caso la reiezione di ogni pretesa fatta valere a riguardo. Alla luce di tali emergenze istruttorie l'argomentazione dell'appellante deve essere disattesa e l'appello respinto anche su questo punto.

E. 7

Per quanto concerne le opere supplementari, l'appellante rimprovera al Pretore un'errata valutazione delle prove e un'errata applicazione del diritto.

E. 7.1

A suo dire dagli atti non risulta che lei o la sua direzione lavori abbiano ordinato delle opere supplementari, ad eccezione di quella relativa alla fornitura e la posa di un vetrata curva per la vasca jacuzzi (appello, pag. 15 in fondo); unico lavoro per il quale l'appellante ha tra l'altro poi riconosciuto l'importo richiesto di fr. 4'578.40 (appello, pag. 18 in fondo). Essa rileva inoltre che dai bollettini di lavoro doc. E e dalle testimonianze degli operai dell'attrice non risulterebbe in modo chiaro se e quali lavori supplementari siano stati effettivamente eseguiti e neppure se gli stessi corrispondano poi a quelli riportati nella liquidazione finale doc. L " tra l'altro nemmeno sottoscritta dalle parti ". Infine sostiene che pure il teste D _____ ha potuto confermare la richiesta di opere supplementari solo consultando i documenti (doc. P e L) allestiti dalla sua datrice di lavoro, rilevando altresì che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, a detta del teste gli stessi sarebbero stati ordinati direttamente dalla committente (appello, pag. 15). Preliminarmente si rileva che la censura, non confrontandosi adeguatamente con le conclusioni pretorili su questo aspetto, ma limitandosi a contrapporvi una personale interpretazione dei fatti, travisando in parte anche il contenuto dei documenti agli atti e le testimonianze assunte, non adempie ai requisiti di motivazione previsti dall'art. 311 cpv. 1 CPC risultando pertanto irricevibile. In ogni caso la critica è comunque anche infondata. Come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, dalla testimonianza dell' arch. L _____, il quale giova ribadirlo si è occupato personalmente delle direzione lavori sul cantiere dell'appellante, emerge che in corso d'opera sono stati richiesti dei lavori supplementari, i cui costi sono stati poi da lui approvati in sede di liquidazione finale (verbale d'audizione testimoniale 22 febbraio 2011, pag. 6 in mezzo) e che dalle varie testimonianze dei diversi operai intervenuti sul cantiere emerge anche l'effettiva esecuzione di tali lavori. Infatti quest'ultimi, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, hanno confermato di aver effettuato le ore indicate nei bollettini di cantiere di cui al doc. E (audizione testi G _____, M _____, M _____, S _____, F _____ e P _____, verbali d'udienza 22 febbraio 2011, pag. 1; 27 giugno 2011 pag. 1, 3 e 4; 19 giugno 2012, pag. 2 e 3). Al riguardo vi è pure la testimonianza di D _____, il quale alla domanda se la committente ha richiesto opere supplementari ha risposto per l'affermativa, indicando tra l'altro nel dettaglio quali erano (verbale d'audizione testimoniale 22 febbraio 2012, pag. 4 in fondo e pag. 5 in alto) L'appellante sembra contestare la credibilità di quest'ultimo teste, dato che afferma che " la controparte ha ritenuto fosse meglio sottoporre subito dei documenti allestiti dal datore di lavoro che [...] ben difficilmente un dipendente arriva a sconfessare " (appello, pag. 15 in mezzo). L'audizione testimoniale risulta tuttavia confermata dalla documentazione agli atti: dall'e-mail 22 ottobre 2009 (doc. P, pag. 3) inviato dall'attrice alla direzione lavori emerge l'esecuzione di lavori supplementari; nell'e-mail 23 ottobre 2009 (doc. P, pag. 5) inviato dalla direzione lavori all'attrice è indicato " sono a confermare le lavorazioni supplementari concordate durante il sopralluogo di ieri "; nella liquidazione finale (doc. L) sono indicate le posizioni relative alle opere supplementari, la quale, contrariamente a quanto afferma l'appellante, è stata verificata ed approvata dalla direzione lavori (teste arch. L _____ verbale d'udienza 22 febbraio 2011, pag. 6 in mezzo).

E. 7.2

L'appellante ritiene inoltre che se anche si volesse concludere che sia stata la direzione lavori ad ordinare l'esecuzione di lavori supplementari, dottrina e giurisprudenza non permettono di arrivare alla conclusione sostenuta dal primo giudice, ossia che l'appaltatrice

poteva in buona fede ritenere che la direzione lavori disponesse dei necessari poteri di rappresentanza ex art. 32 e segg. CO. A suo dire infatti la direzione lavori per poter assumere a suo nome degli obblighi finanziari importanti (come quelli pretesi dall'attrice) e per riconoscere delle fatture emesse dagli artigiani avrebbe necessitato di una sua autorizzazione esplicita, ciò che in concreto non è però mai avvenuto (appello, pag. 16 e segg.). Le argomentazioni addotte dall'appellante volte a sovvertire la tesi pretorile, oltre a limitarsi a generiche censure senza confrontarsi con specifiche circostanze, devono essere disattese. Nel settore della costruzione esiste una presunzione naturale che un architetto, specialmente se incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, agisca in nome altrui e, allorché questi si rivolge o fa un'ordinazione all'indirizzo di un imprenditore, si deve pertanto inferire ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 CO, fatte salve circostanze o indizi particolari contrari, che egli agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (Gauch , Der Werkvertrag, 5 a ed., n. 1923 e 2743; Schwager , Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier , Le droit de l'architecte, 3^a ed., n. 799). Come giustamente rilevato dall'appellante, vi sono però dei limiti. L'architetto non può compiere tutti gli atti giuridici; sono esclusi in particolare quelli suscettibili di generare degli impegni finanziari importanti per il mandante, quali, ad esempio, l'aggiudicazione di lavori agli appaltatori o il riconoscimento della liquidazione finale, per svolgere i quali occorrono poteri specifici (sentenze del Tribunale Federale 4A_435/2014 del 5 febbraio 2015, consid. 4.1 ; 4C.93/2003 del 25 agosto 2003, consid. 5.2.2; 118 II 315 consid. 2a; Schwager , op. cit., n. 807 e 841). Tuttavia qualora l'architetto non disponga di una procura esplicita in tal senso, il committente è nondimeno vincolato se, avuto riguardo alle circostanze, il suo comportamento ha contribuito a far nascere nella controparte l'impressione dell'esistenza di un potere di rappresentanza (art. 33 cpv. 3 CO; DTF 120 II 197 consid. 2b/bb; 131 III 151 consid. 3.1, 3.2 e 3.2.1, sentenza del Tribunale Federale 4A_82/2011 consid. 4.4; il tutto con riferimento alla cosiddetta "procura esterna apparente"), rispettivamente se dal suo silenzio, o quantomeno dai suoi atti concludenti durante rispettivamente dopo l'esecuzione delle opere, emerge che vi è stata una ratifica del contratto ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 CO (sentenza del Tribunale Federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 4; sentenze II CCA 29 settembre 2008 inc. n. 12.2007.179, 26 maggio 2015 inc. n. 12.214.60; Schwager , op. cit. n. 870). Nella presente fattispecie, non risulta se allo Studio _____ è stata conferita una procura esplicita per aggiudicare i lavori supplementari contestati all'appaltatrice. La questione può nondimeno restare indecisa. Come rettamente rilevato dal Pretore, indipendentemente da quanto effettivamente autorizzato dalla convenuta, dai suoi comportamenti l'appaltatrice poteva in buona fede ritenere che la direzione lavori disponesse dei necessari poteri di rappresentanza anche per le opere supplementari, aggiuntive a quelle oggetto del contratto d'appalto. Dagli atti di causa risulta infatti che la direzione lavori ha ordinato all'attrice l'esecuzione di tali opere su sollecito della stessa convenuta, la quale veniva poi regolarmente informata sull'avanzamento dei lavori come pure sulla scelta dei materiali (doc. P). Da tali circostanze è evidente che la convenuta ha contribuito a far nascere nella controparte l'impressione dell'esistenza di un potere di rappresentanza, ossia che lo Studio _____ agisse in suo nome e per suo conto. Se a questo si aggiunge che l'istruttoria ha dimostrato che è stata la stessa convenuta ad incaricare l'attrice di eseguire le opere supplementari contestate (circostanza questa suffragata dalle testimonianze di G _____ e D _____ menzionate al considerando precedente) o che comunque era cosciente dell'esecuzione di tali opere e della loro qualità di opere supplementari (doc. P) e

che nulla ha mai eccepito in merito, ben si può ritenere che le opere in questione siano state accettate dall'appellante perlomeno per atti concludenti.

E. 8

In definitiva, l'appello, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto, sia per la domanda principale sia per quella subordinata, con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali di appello, insieme ad un'adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate su un valore litigioso di fr. 28'758.-; importo questo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L'indennità per ripetibili in favore dell'appellata è calcolata seguendo i criteri indicati dall'art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). per i quali motivi richiamati per le spese giudiziarie gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e Il Rtar decide: 1. L'appello 7 febbraio 2014 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto . 2. Le spese processuali d'appello di fr. 3'500.- , in parte già anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'appellata fr. 2'500.- a titolo di ripetibili d'appello. 3.

Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente la vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.